



# CITTA' DI MESERO

## Città Metropolitana di Milano

Via S. Bernardo, 41 – 20010 Mesero (MI)  
Tel. 02.97.28.50.13 - Fax 02.97.28.96.74  
sito: [www.comune.mesero.mi.it](http://www.comune.mesero.mi.it)

Ufficio del Sindaco

### Ordinanza Sindacale n° 08 del 02/05/2018

**Oggetto:** *Orari di svolgimento spettacoli e di intrattenimenti all'aperto su aree pubbliche e nei pubblici esercizi per la stagione estiva – periodo da 04/05/2018 al 30/09/2018.*

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO CHE:

- Durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto e nelle pertinenze dei Pubblici Esercizi;
- Tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per gli adulti e gli anziani anche in considerazione delle mutate abitudini sui modi e sui tempi delle vacanze, visto che è sempre maggiore il numero delle persone che trascorre l'estate in città;
- Tali iniziative in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissione sonora, se non adeguatamente regolamentate, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, che è necessario tutelare, e costituire fattore scatenante di turbative in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica;
- Appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio, infatti, che risponda all'interesse generale garantire non solo che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;
- Nei mesi estivi, in particolare, le manifestazioni previste ben potrebbero offrire, durante l'intero atto settimanale e non già limitatamente ai fine settimana, eventi musicale destinati al miglior intrattenimento del pubblico.

**DATO ATTO** che gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con DJ e Karaoke etc...):

- 1) Devono svolgersi nel rispetto delle vigenti normative, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico e che quelle svolte all'interno dei locali (al chiuso) non sono comprese nella presente trattazione;
- 2) Sono esenti dall'autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - L'ingresso sia libero e gratuito;
  - L'attività di intrattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
  - Siano assenti spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo ballo ( pista da ballo, sedie disposte a platea, etc...);
  - Non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
  - Il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato ed esposti rispetto ai prezzi normalmente praticati;
- 3) Sono assoggettate ad autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S. quando presentino i seguenti elementi:

- Pagamento del biglietto di ingresso;
- Pubblicità degli spettacoli e dei trattenimenti;
- Complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività;
- Rilevante numero di persone che accedono al locale ( D.M. 16/02/1982).

**CONSIDERATO ALTRESI'** che tutte le attività di spettacolo e trattenimento – non connesse ai pubblici esercizi - organizzate al fine imprenditoriale in occasione di sagre, feste o fiere locali, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.;

**ATTESO CHE QUESTA AMMINISTRAZIONE:**

- In linea con le proprie scelte ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine a una materia concernente l'ambito economico della Città dove i P.E. e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo nel momento di maggior afflusso, un valore per il territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della Città;
- Parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della Quietè Pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento e dagli schiamazzi degli avventori, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che – al massimo dopo le ore 24:00 – dovrà cessare ogni attività musicale, all'esterno e all'interno, comportante rumori molesti o udibili all'esterno provenienti dai Pubblici Esercizi dovuta anche all'apertura delle porte e delle finestre;
- Ritiene altresì importante preservare il decoro urbano circostante i P.E. dall'abbandono di rifiuti, imbrattamento e insudiciamento limitando, dopo le ore 24:00, la consumazione di bevande all'esterno mediante qualsiasi contenitore in vetro;

VISTO l'art. 6 bis della L. 125/2008;

VISTO la L. 48/2017;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931 n° 773;

VISTO l'art. 8 della L.R. 10/08/2001 n° 13 e l'articolo 6 comma 1 lettera h della Legge 26/10/1995 n° 447;

VISTO gli artt. 61 e seguenti della L.R. 02/02/2010 n° 6;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 29/09/1998 di approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione e disciplina della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche e per la disciplina dell'attività commerciale di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche e per la disciplina di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee e per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene;

VISTO il titolo IV e XI del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

**RITENUTO** comunque di poter concedere, in occasione degli eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale, deroga alle limitazioni imposte dalla presente Ordinanza alle attività commerciali che ne facciano richiesta scritta e deroga ai limiti di emissioni sonore fissati dal piano di zonizzazione acustica vigente:

**ORDINA**

- 1) Che ogni attività musicale, all'esterno e all'interno, comportante rumori molesti o udibili all'esterno provenienti dai Pubblici Esercizi dovuta anche all'apertura delle porte e delle finestre dovrà cessare al massimo alle ore 24:00 al fine di garantire il rispetto e la tutela della Quietè Pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento e dagli schiamazzi degli avventori;
- 2) Di consentire, limitatamente al periodo dal 04/05/2018 al 30/09/2018 e in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica Vigente (previa autorizzazione);



- a) lo svolgimento di intrattenimento all'aperto nei pubblici esercizi solo negli spazi esterni già autorizzati alla somministrazione;
- b) lo svolgimento di manifestazioni di Pubblico Spettacolo, in genere, all'aperto:
- Dalle ore 20:30 alle ore 23:00 in tutti i giorni feriali e la Domenica;
  - Dalle ore 20:30 alle ore 24:00 il Venerdì, Sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- 3) Di consentire l'effettuazione di spettacoli musicali all'aperto unicamente nell'ambito di manifestazioni di carattere culturale o sociale patrocinate dall'Amministrazione Comunale in deroga a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica;
- Dalle ore 20:30 alle 01:30;
- 4) Di subordinare:
- a) Le attività di cui sopra 1.a), intrattenimenti all'aperto, alla preventiva comunicazione in forma scritta, almeno 5 (cinque) giorni prima, con l'indicazione delle date di svolgimento, durante l'intero periodo di validità dell'ordinanza;
- b) Le attività di cui al punto 1.b), manifestazioni di pubblico spettacolo, all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.:
- 5) Di limitare l'utilizzo di strutture (tavoli e sedie) per la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni, autorizzati, dei P.E. a partire dalle 24:00. Tale limitazione oraria dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente affinché ogni avventore ne sia a conoscenza. Le strutture relative (tavoli e sedie) dovranno essere opportunamente ricoverate oltre tale orario, salvo che le stese siano saldamente poggiate al suolo, al fine di evitare ogni forma di violazione ed abuso. I titolari e/o i gestori dei Pubblici Esercizi, devono adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che gli avventori sia all'interno che all'esterno del locale, con grida, urla, schiamazzi e rumori di qualsiasi tipologia, disturbino il riposo delle persone;
- 6) Di stabilire, dopo le ore 24:00, il divieto della consumazione di bevande all'esterno dei P.E. mediante qualsiasi contenitore in vetro (bottiglie, bicchieri, ...) al fine di preservare il decoro urbano circostante i P.E. dall'abbandono di rifiuti, imbrattamento e insudiciamento;
- 7) Di limitare a numero 3 (tre) per ogni settimana, i giorni di durata degli eventi musicali all'interno delle manifestazioni di Pubblico Spettacolo. Il Numero di eventi da realizzare nell'arco della settimana dovrà essere oggetto di valutazione in ragione della natura degli stessi e della prossimità dei luoghi sensibili;
- 8) Di stabilire che, ove nell'ambito di una specifica manifestazione sia previsto il superamento dei limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, dovrà preventivamente essere chiesta ed ottenuta apposita autorizzazione in deroga;
- 9) Di autorizzare il Responsabile del competente S.U.A.P. ad assumere i connessi e conseguenti atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale, ivi compresa la verifica del rispetto dei valori massimi stabiliti di immissione, avvalendosi del supporto tecnico di Arpa, in tutti i casi di presunto inquinamento acustico.

#### **DISPONE**

- A) Che la presente Ordinanza sia trasmessa a cura dello stesso S.U.A.P. , a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:
- Alla Prefettura di Milano;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Magenta;
  - Alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso;
  - Al Comando della Guardia di Finanza di Magenta;
  - Alla Questura di Milano;



- Al Distaccamento Polizia Stradale di Magenta;
- Al Comando Unico di Polizia Locale dei Comuni di Marcallo con Casone e Mesero;
- Alla locale A.T.S. della Città Metropolitana di Milano;
- All'ARPA dipartimento della Provincia di Milano;

B) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni e sul sito internet del Comunale, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio Comunale;

C) Che, per l'accertamento delle violazioni la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e successive modificazioni e della L. 24/11/1981 n° 689.

D) Che ogni violazione alla presente Ordinanza sia sanzionata a una somma pari ad € 500,00 (cinquecento/00) in relazione al D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. La reiterazione della violazione potrà comportare la sospensione/revoca dell'attività a sensi di quanto previsto dall'art. 10 T.U.L.P.S.

La presente Ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- Mediante ricorso dinnanzi al Prefetto di Milano entro il termine di 30 giorni;
- Mediante ricorso dinnanzi al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione ( D.Lgs. del 02/07/2010 n° 104 );
- Nei casi previsti dal D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1.199, è possibile presentare motivato ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Tutti i termini di impugnazioni decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Mesero, Mercoledì 02 Maggio 2018



**Il Sindaco**  
**Ing. Fusé Filippo**

*[Handwritten signature of Ing. Fusé Filippo]*